

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE LUISA MUTTI RESPONSABILE DELLA CONSULTA PER LA PROFESSIONE DEGLI ARCHITETTI E PIANIFICATORI IUNIOR

In riferimento alla nota del 24/07/08 prot. n.000679, di risposta alla richiesta inoltrata con lettera del 12 giugno 2008 prot n. 001117, inerente le competenze professionali in materia di subdelega ai Comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale.

La Consulta per la professione degli Architetti e Pianificatori Iunior dell'Ordine di Roma, ha attivato una ricerca a campione sulle leggi regionali e sulle commissioni edilizie integrate.

Da tale ricerca risulta che, in materia di subdelega ai Comuni, questi non hanno seguito uno stesso indirizzo nel definire i requisiti del professionista "esperto", scelto per integrare le Commissioni Edilizia, per il regime di vincolo paesaggistico-ambientale, non esiste una legge statale che prevede una riserva di competenze.

Gli estratti di seguito riportati sono relativi alle leggi di alcune regioni in cui le commissioni edilizie sono state, anche recentemente, integrate da tecnici diplomati dichiarati esperti sulla base esperienza curriculare maturata nel settore paesaggistico-ambientale, eventualmente anche a seguito di opportuni corsi di formazione ed aggiornamento attivati da enti e soggetti sia pubblici che privati come riportato nella delibera G.R. 15/03/06 n. 8/2221.

La **Lombardia** con la recente Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 - *Legge per il governo del territorio*, non esplicita tra i requisiti inerenti la loro formazione universitaria, oppure la conformità alle direttive europee del titolo.

.....
"5. Per le autorizzazioni paesaggistiche di competenza, ai sensi dell'articolo 80, commi 1 e 5, dei comuni o degli enti gestori dei parchi regionali, sino all'istituzione delle rispettive commissioni per il paesaggio, il parere obbligatorio previsto dal comma 3 è reso dalla commissione edilizia, ove esistente, del comune territorialmente competente, integrata da almeno due esperti in materia di tutela paesaggistico-ambientale. La commissione edilizia formula il parere di competenza alla presenza di almeno uno degli esperti, le cui valutazioni devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando relazione scritta. Qualora la commissione edilizia non sia stata istituita, il regolamento edilizio comunale attribuisce esclusivamente ai suindicati esperti le predette funzioni valutative.

La sensazione della possibile giustezza dell'interpretazione, viene avvalorata dalla Regolamento Edilizio del Comune di Milano di seguito riportato:

Composizione della Commissione Edilizia Comune di Milano (sito ufficiale)

La Commissione (istituita ai sensi degli art. 120 e seguenti del Regolamento Edilizio) è composta da:

- *ing. Carlo Masseroli* Presidente assessore allo Sviluppo del Territorio
- *arch. Angelo Bugatti* Commissario esperto in progettazione architettonica
- *ing. Alessandro Buccellati* Commissario esperto in progettazione edilizia esecutiva
- *ing. Francesco Frisia* Commissario esperto in tecnologie edilizie
- *arch. Renzo Bassani* Commissario esperto in storia dell'architettura urbana
- *avv. Marco Di Tolle* Commissario esperto in normativa urbanistica ed edilizia
- *arch. Ermanno Ranzani* Commissario esperto in fruibilità e qualità ambientale - *SOSPESO in data 17.12.05*
- *arch. Marco Sartori* Commissario esperto in viabilità e trasporti
- *arch. Marco Bay* Commissario esperto in materia di verde urbano

La Commissione Edilizia è integrata da due esperti in materia di tutela paesaggistico-ambientale (ai sensi dell'art. 81.5 della Legge Regionale n. 12/05):

- **geom. Cristiano Cremoli** Commissario
- **arch. Clara Rognoni** Commissario

Altre regioni come il Piemonte, hanno scelto anche con disegni di legge recenti, di definire requisiti strettamente dipendenti dal “diploma di Laurea”, sempre attinente alla materia paesaggistica.

Il Piemonte ha elaborato un articolato datato settembre 2008, ormai certamente uniformato alla situazione attuale dei nuovi percorsi formativi, ed è quindi corretto intendere che il “diploma di laurea” sia quello di primo livello, come del resto stabilito dai rispettivi articoli 3 del **D.M. 509-99 “Titoli e corsi di studio”**:

1. Le università rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello:

a) laurea (L);

b) laurea specialistica (LS).

4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

e D.M. 270 - 04

1. Le università rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello:

a) laurea (L);

b) laurea magistrale (LM).

3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università.

4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4.

Di seguito si riporta il Disegno di legge regionale n. 571 presentato il 23 Settembre 2008, recentemente approvato e un estratto del regolamento edilizio della città di Torino

L.R. n. 571-08 “Provvedimenti urgenti di adeguamento al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).”

.....
Art. 4

(Commissione locale per il paesaggio)

1.1 comuni delegati dalla Regione al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche istituiscono, ai sensi dell'articolo 148 del codice dei beni culturali e del paesaggio, singolarmente o in forma associata, una commissione con competenze tecnico scientifiche incaricata di esprimere i pareri previsti dal comma 3 dello stesso articolo.

2.

Ogni commissione è composta da **almeno tre componenti, in possesso di diploma di laurea attinente la tutela paesaggistica, la storia dell'arte e dell'architettura, il restauro, il recupero e il riuso dei beni architettonici e culturali, la progettazione urbanistica ed ambientale, la pianificazione territoriale, le scienze agrarie e la gestione del patrimonio naturale.**

3. I membri designati devono rappresentare una pluralità delle competenze elencate al comma 2.

Regolamento Edilizio Comune di Torino

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 20 dicembre 2004 (mecc. [2003_08280/038](#)) esecutiva dal 3 gennaio 2005. Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 17 novembre 2005.

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 10 ottobre 2005 (mecc. [2005_05567/038](#)) [esecutiva dal 24 ottobre 2005 - pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 7 dicembre 2005] e 20 marzo 2006 (mecc. [2006_00286/038](#)) [i.e.-esecutiva dal 3 aprile 2006 - pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 18 maggio 2006].

Articolo 2 - Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia, organo tecnico consultivo comunale in tema di qualità urbana in campo edilizio, architettonico ed urbanistico, è composta dal Vicedirettore Generale dei Servizi Tecnici della Città o suo delegato che la presiede, e da tredici componenti nominati dal Consiglio Comunale.

2. Tutti i componenti devono risultare cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici. I membri esperti nominati dal Consiglio Comunale, devono avere provata competenza e dimostrabile

esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio nonché alla realizzazione delle trasformazioni del territorio e devono risultare così articolati:

- a) sei esperti in progettazione architettonica, progettazione urbanistica, storia dell'architettura urbana;
- b) un esperto in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio naturale ed urbano per l'esercizio della sub delega di cui alla L.R. 20/1989;**
- c) un membro scelto da una terna di candidati proposta dall'Ordine Professionale degli Architetti;
- d) un membro scelto da una terna di candidati proposta dall'Ordine Professionale degli Ingegneri;
- e) un membro scelto da una terna di candidati proposta dal Collegio dei Geometri;
- f) un membro scelto da una terna di candidati proposta d'intesa tra il Collegio Costruttori di Torino e l'Unione Industriale;
- g) un membro scelto da una terna di candidati proposta d'intesa tra l'A.P.I. (Associazione piccole e medie industrie) e le Associazioni degli Artigiani;
- h) un membro scelto da una terna di candidati proposti dalla Cooperazione Edilizia.

Per i membri di cui ai punti b), c), d), e), f), g) e h) è altresì prevista la designazione di un membro supplente, così per un totale di sette membri supplenti, che partecipano alle sedute solo in assenza dei rispettivi membri titolari.

3. Gli esperti da nominare nella Commissione edilizia sono individuati sulla base delle candidature pervenute al Comune, a seguito di apposito avviso pubblicato su almeno due dei quotidiani cittadini a più alta diffusione, ovvero proposti dai Consiglieri Comunali ai sensi dell'articolo 83 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Articolo 3 - Attribuzioni della Commissione Edilizia

1. La Commissione esprime parere non vincolante, sulle pratiche edilizie relative ad interventi che ai sensi di legge sono soggetti al preventivo rilascio di atto abilitativo (permessi di costruire, comunque denominati o previsti dalle vigenti disposizioni di legge) per la realizzazione delle opere **o alla preventiva autorizzazione in materia paesistico ambientale (subdelega regionale in materia paesistico-ambientale)** da parte dei competenti uffici comunali, limitatamente ai seguenti casi:

- a) interventi, anche riferiti a D.I.A., su immobili ricadenti in aree soggette a vincolo paesistico ambientale di legge;**
- b) interventi su immobili compresi nella Zona Urbana Centrale Storica definita dal P.R.G.;
- c) interventi su immobili classificati dal P.R.G. come edifici di particolare interesse storico;
- d) interventi su immobili o in aree comprese nelle Zone Urbane Storico Ambientali, o in adiacenza ad esse, definiti dal P.R.G. come caratterizzanti il tessuto storico;
- e) interventi di nuova costruzione, ampliamento, sostituzione edilizia e ristrutturazione;
- f) ogni intervento edilizio il cui progetto, a giudizio dell'Ufficio preposto all'istruttoria, necessiti del parere della Commissione;
- g) interventi eccedenti la manutenzione straordinaria su edifici di proprietà pubblica sottoposti a pareri, approvazioni o autorizzazioni dell'Amministrazione Comunale.

In altri comuni il regolamento edilizio, per la commissione edilizia integrata richiede oltre al curriculum professionale ed una esperienza di almeno cinque anni, un diploma post laurea di specializzazione in materia paesaggistico-ambientale. Anche in questo caso non è espressamente specificata la riserva sul livello di laurea, o sul diploma di specializzazione di primo o secondo livello.

Questo è il caso del regolamento edilizio del 2005 del Comune di Firenze:

Regolamento Edilizio Comune di Firenze

Art. 21 Commissione Edilizia Integrata (modificato con del. C.C. 346/00 e con del. C.C. 41/02))

21.1 Per l'esame di domande di autorizzazione di cui all'art. 151 del D.Lgs. 490/99 (1), la Commissione Edilizia viene integrata da tre membri esperti in materia paesistica ed ambientale.

21.2 Ogni qualvolta vengano sottoposte all'esame della Commissione Edilizia Integrata istanze di condono edilizio, la Commissione stessa è integrata dal Direttore dell'Ufficio Speciale Condono o da suo delegato, che sarà anche relatore.

21.3 I tre membri aggregati sono nominati dal Consiglio comunale, con voto limitato a due, e sono scelti, sulla base di curricula da allegare al provvedimento deliberativo, tra :

- a. **architetti, ingegneri, agronomi e forestali, geologi, iscritti da almeno cinque anni agli albi dei relativi ordini professionali ovvero in possesso di diploma post universitario di specializzazione in materia paesaggistico-ambientale;**
- b. professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, ambientali, paesaggistiche e urbanistiche;
- c. dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi professionali di cui alla lettera a) o in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso agli stessi, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre anni, di una struttura organizzativa dell'Amministrazione pubblica con competenze in materia paesaggistica ed ambientale.

21.4 La Commissione edilizia integrata si esprime a maggioranza con parere motivato in materia di protezione delle bellezze naturali, distinto da quello ordinario della Commissione edilizia. Detto parere può essere richiesto non solo per l'esecuzione di opere che comportino modifica dello stato dei luoghi sottoposti a tutela ambientale, ma anche per modificazioni dell'ambiente e del paesaggio non derivanti da opere edilizie.

21.5 Il parere della Commissione Edilizia Integrata viene espresso con la presenza di almeno due membri aggregati. Il parere deve recare menzione dei voti espressi dai membri aggregati e delle relative motivazioni.

21.6 Gli esperti nominati quali membri aggregati restano in carica due anni e potranno essere rieletti una sola volta.

21.7 In merito alle ulteriori incombenze della Commissione edilizia integrata ed alle modalità del suo funzionamento si dovrà fare riferimento alle disposizioni regionali di sub-delega.

Altre regioni come ad esempio l'Abruzzo, ancor prima delle disposizioni del D.Lgs. 490/99, attribuivano competenze ai **"tecnici del comune"**, e per la gran parte dei comuni italiani tali ruoli sono ancora oggi ricoperti da tecnici diplomati.

ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 1996 n.47

FONTE: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE N° 14 del 30.7.1996

Sub-delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio.

Art. 1

Sono sub-delegate ai Comuni le funzioni amministrative previste dall'art. 82, comma 2° lett. b), d),f) del DPR 24 luglio 1977 n. 616 limitatamente agli interventi ricadenti nelle parti del territorio comunale sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 29 giugno 1939 n. 1497 e della Legge 8.8.1985 n. 431 e successive modificazioni, qualificate come zone di ristrutturazione o come zone di completamento a intervento diretto a qualsiasi uso destinate, nei piani vigenti e quelle in cui siano stati approvati piani attuativi.

Sono inoltre sub-delegate ai comuni le competenze relative ai seguenti interventi ovunque questi ricadano:

- gli interventi soggetti a semplice denuncia di inizio dell'attività ai sensi dell'art. 9 7° comma del D.L. 24 gennaio 1996 n. 30 e successive modificazioni. La sub-delega è efficace dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli ambiti di riferimento possono essere precisati sia in sede di recepimento del Piano Regionale Paesistico, che attraverso ulteriori varianti sulle quali ai sensi dell'art. 12 della L. 1497/39 va raggiunta l'intesa. Nell'ambito delle zone suddette è di competenza dei Comuni anche la verifica di Compatibilità Ambientale prevista dall'art. 8 delle Norme Tecniche Coordinate dei Piani Paesistici vigenti.

Il parere tecnico, garantendo competenze professionali adeguate, è rilasciato dalla Commissione Edilizia o dal Tecnico Comunale.

Questo breve excursus ha dimostrato la diversificazione delle situazioni sul territorio italiano e la non preclusione, nelle commissioni edilizie integrate delle competenze dei professionisti non quinquennali.

In senso esattamente contrario si attesta invece l'interpretazione rilasciata dal CNA in risposta alla richiesta dell'Ordine di Roma, che seppur riferita alla Regione Lazio, può assumere carattere di indirizzo nazionale.

Si tiene a precisare che nel caso specifico della legge regionale 59-95, il comma 5 di seguito riportato prevede che **almeno** un tecnico sia in possesso di laurea con riconoscimento UE¹. Il comma suddetto è stato confermato nel recente aggiornamento apportato alla legge nel 2003, ma

¹ " 5. I provvedimenti relativi alle funzioni subdelegate ai sensi della presente legge, sono adottati dal competente organo comunale, sentita la **commissione edilizia comunale**. A tal fine la **commissione è integrata**, qualora non ne faccia già parte, da **almeno un tecnico** in possesso del diploma di laurea riconosciuto ai sensi dell'art. 3 del DLgs 27 gennaio 1992 n. 129, in attuazione delle direttive 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985, 85/614/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 e 86/17/CEE del Consiglio del 27 gennaio 1986, iscritto al relativo ordine da almeno cinque anni con esperienza in materia paesaggistico-ambientale che non sia dipendente comunale."

allo stesso modo non è stato espressamente sottolineato che anche altri “esperti” debbano essere in possesso di tale requisito.

Ricordiamo a supporto di tale tesi, che nel 2003 i professionisti triennali si affacciavano appena sul mercato avendo sostenuto le prime prove di esame, secondo le direttive del DPR 328-01, solamente nel 2002, e di conseguenza la mancata informazione sull'introduzione di nuove “figure” (tra le quali si annovera anche il “paesaggista”), poteva essere quantomeno giustificata.

Nel succitato DPR 328-01, il legislatore nell'affrontare le competenze degli Iunior non ha espressamente posto un veto riguardo il regime vincolistico, lasciando libera scelta alle normative di settore enucleare i requisiti dei professionisti nell'esercitare particolari attività.

Di seguito si riporta una Sentenza del TAR della Campania ritenuta particolarmente significativa per i contenuti della motivazione. La sentenza si riferisce ad un ricorso riguardante le competenze degli ingegneri Iunior riguardo incarichi di progettazione per illuminazione pubblica.

È importante soffermare l'attenzione sul criterio generatore della decisione N. 1501/2005:

*<<La censura è infondata poiché, siffatta limitazione non è **sancita chiaramente** dall'art. 46 del DPR. n. 328/2001, e quindi, costituendo una limitazione alla libera esplicazione della libertà di lavoro, non può evincersi in maniera analogica o interpretativo-riduttiva.*

D'altra parte la qualificazione professionale del controinteressato risulta non solo dal titolo di studio ma anche dalla notevole esperienza maturata, anche nel campo di specifico interesse, come evidenzia il curriculum versato in atti.>>

Questa sentenza chiarisce che le competenze se non sono espressamente vietate dal DPR 328/2001 non possono essere interpretate per **limitare la libertà di lavoro del professionista Iunior** e l'interpretazione non può essere **solamente analogica e riduttiva**. Pertanto il TAR della Campania, sottolinea la condizione necessaria ma non sufficiente del titolo di studio posseduto, puntando invece sull'**esperienza maturata** nel campo specifico per legittimare le capacità del professionista.

Alla luce di quanto sopra, non credo sia corretta l'affermazione riportata: *“la figura dell'architetto Iunior non ha competenze in materia paesaggistico –ambientale: le sue competenze sono, infatti, circoscritte dal DPR 328....”*

L'ultimo punto del parere del CNA, è discutibile in quanto L'affermazione:” *La progettazione in ambiti territoriali soggetti a vincolo ambientale-paesaggistico non può certamente avvenire con l'uso di metodologie standardizzate*”, trova un suo contrario proprio analizzando le norme attuative dei PTP e nei Regolamenti Edilizi. Nella maggior parte dei luoghi dove vige tale vincolo, le norme stringenti lasciano spazio proprio ad una progettazione basata sulla standardizzazione del metodo di progettazione si tratti di edifici di nuova costruzione o edifici esistenti, imponendo dei modelli di riferimento per le dimensioni, i sistemi costruttivi, le finiture, le coperture, etc. esattamente uguali a quelli esistenti sul territorio, ed usati ormai da tempo in modo standardizzato e ripetitivo.

Roma, 30 ottobre 2008

Luisa Mutti
Consigliere e Responsabile della
Consulta per la professione Iunior